

Codice A1111C

D.D. 30 luglio 2020, n. 407

L.R. n. 1/2015, art. 4, comma 2. Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., art. 25, comma 1, lett. b). Attribuzione in comodato gratuito temporaneo al Comune di Garessio del Castello facente parte del complesso immobiliare di proprietà regionale della Residenza reale di Valcasotto per l'organizzazione nel corso della stagione estiva 2020 di percorsi di visita guidati e del quarantesimo concerto



ATTO DD 407/A1111C/2020

DEL 30/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: L.R. n. 1/2015, art. 4, comma 2. Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., art. 25, comma 1, lett. b). Attribuzione in comodato gratuito temporaneo al Comune di Garessio del Castello facente parte del complesso immobiliare di proprietà regionale della Residenza reale di Valcasotto per l'organizzazione nel corso della stagione estiva 2020 di percorsi di visita guidati e del quarantesimo concerto di Ferragosto. Approvazione dello schema di contratto.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria del complesso immobiliare della Residenza reale di Valcasotto, nel Comune di Garessio (CN), dichiarato di interesse ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (già legge n. 1089/1939), costituito da due raggruppamenti funzionali denominati il Castello e la Correria e inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente, approvato con D.G.R. n. 25-1344 dell'8.05.2020, fra gli immobili oggetto di valorizzazione;
- il Castello è stato ricompreso tra i poli culturali ritenuti strategici dalla D.G.R. n. 13-4450 del 22/12/2016 per le finalità previste dal P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 nell'ambito dell'azione V.6c.7.1 e su di esso sono in corso di attuazione interventi a cura del Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, da realizzarsi nell'ambito del finanziamento concesso con il menzionato P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020, per il proseguimento del percorso di recupero e valorizzazione (interventi riguardanti in particolare il recupero della Cappella reale e l'ala sud della Reggia) e per l'apertura al pubblico;
- nelle more del completamento dei lavori e dell'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la valorizzazione del sito, interlocuzioni sono state avviate con il Comune di Garessio per l'apertura al pubblico nel periodo estivo di alcuni ambiti del Castello, immediatamente fruibili per percorsi di visita guidati, ai fini del rilancio della vocazione turistica del luogo e del sito e della promozione di uno degli ambienti alpini più caratteristici della montagna cuneese;

- con nota prot. n. 5454 dell'8.07.2020 indirizzata al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, il Comune di Garessio, a seguito degli incontri avvenuti, ha richiesto l'attribuzione in comodato gratuito del Castello di Casotto al fine dell'organizzazione di visite guidate aperte al pubblico nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020, all'interno della Cappella reale, dell'ala nord del piano primo, della caffetteria e spazi annessi, della Torre Campanaria, della biglietteria e della Corte esterna e dell'organizzazione e svolgimento del quarantesimo Concerto di Ferragosto previsto in data 15 agosto 2020;
- con D.G.R. n. 32-1771 del 28.07.2020, previa comunicazione all'organo ministeriale preposto alla tutela, è stata autorizzata, alle condizioni di cui al citato provvedimento deliberativo, l'attribuzione in comodato gratuito temporaneo al Comune di Garessio, indicativamente per un periodo di circa due mesi decorrenti dall'inizio di agosto 2020, del Castello facente parte della Residenza reale di Valcasotto e delle relative pertinenze destinate alla viabilità interna e alla sosta di veicoli, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per la gestione e l'organizzazione di percorsi di visita guidati, limitatamente alla Cappella reale, all'ala nord del primo piano, alla caffetteria e spazi annessi, alla Torre Campanaria, alla biglietteria e alla Corte esterna e per l'organizzazione e lo svolgimento del Concerto di Ferragosto, finalizzati ad assicurare la fruizione pubblica del bene e la promozione del territorio;
- la citata D.G.R. n. 32-1771 del 28.07.2020 dispone altresì che l'attribuzione in comodato temporaneo del bene comporterà anche il temporaneo trasferimento al Comune della detenzione dei beni mobili di interesse culturale presenti nel Castello, come pure di altri beni mobili non di interesse culturale costituenti dotazione dell'immobile e che eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo ministeriale preposto alla tutela siano rese note al Comune a cura della Regione e costituiscano oggetto di inserimento automatico nel contratto, con la previsione che la loro inosservanza da parte del comodatario dia luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno;
- infine, demanda alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione di tutti gli atti occorrenti per la sua attuazione, senza esborsi in capo alla Direzione stessa;
- la deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Visto lo schema di contratto di comodato temporaneo che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e che con il presente provvedimento si approva, unitamente ai relativi allegati, e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione;

preso atto che il Comune di Garessio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 21.07.2020 ha approvato lo schema di contratto di comodato temporaneo, previamente condiviso con la Regione;

dato atto che il contratto di comodato temporaneo sarà stipulato con il Comune di Garessio, con sede in Garessio (CN), piazza Carrara n. 137, mediante scrittura privata, sottoscritta per la Regione dal Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) della L.R. n. 8/1984 e s.m. i.;

ritenuto di disporre che eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo ministeriale preposto alla tutela siano rese note al Comune a cura della Regione e costituiscano oggetto di inserimento automatico nel contratto, con la previsione che la loro inosservanza da parte del comodatario dia

luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.;

determina

- di approvare lo schema di contratto che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e che con il presente provvedimento si approva, unitamente ai relativi allegati, e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione, per l'attribuzione in comodato gratuito temporaneo al Comune di Garessio, indicativamente per un periodo di circa due mesi decorrenti dall'inizio di agosto 2020, del Castello facente parte della Residenza reale di Valcasotto e delle relative pertinenze destinate alla viabilità interna e alla sosta di veicoli, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per la gestione e l'organizzazione di percorsi di visita guidati, limitatamente alla Cappella reale, all'ala nord del primo piano, alla caffetteria e spazi annessi, alla Torre Campanaria, alla biglietteria e alla Corte esterna e per l'organizzazione e lo svolgimento del Concerto di Ferragosto, finalizzati ad assicurare la fruizione pubblica del bene e la promozione del territorio;
- di dare atto che il contratto di comodato temporaneo sarà stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta dal Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. b) della L.R. n. 8/1984 e s.m.i.;
- di disporre che eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo ministeriale preposto alla tutela siano rese note al Comune a cura della Regione e costituiscano oggetto di inserimento automatico nel contratto, con la previsione che la loro inosservanza da parte del comodatario dia luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Allegato

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TEMPORANEO AL COMUNE DI
GARESSIO DEL CASTELLO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
DELLA RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE
PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA 2020
DI PERCORSI DI VISITA GUIDATI E DEL QUARANTESIMO CONCERTO DI
FERRAGOSTO**

TRA

la **REGIONE PIEMONTE**, con sede in Torino, Piazza Castello 165, C.F. 80087670016, rappresentata dal, domiciliat per la carica in Torino, via/piazza n. ..., il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di....., autorizzat alla stipulazione del presente contratto con D.G.R. n. 32-1771 del 28.07.2020 di seguito denominata anche "Regione" o "comodante"

E

Il **COMUNE di GARESSIO**, con sede in Garessio, Piazza Carrara n. 137, C.F. 00351910047, rappresentato dal, domiciliat per la carica in Garessio presso la sede comunale, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di, autorizzat alla stipulazione del presente contratto con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 21.07.2020 di seguito denominato anche "Comune" o "comodatario", congiuntamente "le Parti"

Premesso che

- la Regione Piemonte è proprietaria del complesso immobiliare della Residenza reale di Valcasotto, nel Comune di Garessio (CN), dichiarato di interesse ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

(già legge n. 1089/1939), costituito da due raggruppamenti funzionali denominati il Castello e la Correria e inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente fra gli immobili oggetto di valorizzazione;

- il Castello è stato ricompreso tra i poli culturali ritenuti strategici dalla D.G.R. n. 13-4450 del 22/12/2016 per le finalità previste dal P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 nell'ambito dell'azione V.6c.7.1 e su di esso sono in corso di attuazione interventi a cura del Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, da realizzarsi nell'ambito del finanziamento concesso con il menzionato P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020, per il proseguimento del percorso di recupero e valorizzazione (interventi riguardanti in particolare il recupero della Cappella reale e l'ala sud della Reggia) e per l'apertura al pubblico;
- nelle more del completamento dei lavori e dell'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la valorizzazione del sito, interlocuzioni sono state avviate con il Comune di Garessio per l'apertura al pubblico nel periodo estivo di alcuni ambiti del Castello, immediatamente fruibili per percorsi di visita guidati, ai fini del rilancio della vocazione turistica del luogo e del sito e della promozione di uno degli ambienti alpini più caratteristici della montagna cuneese;
- con nota dell'8.07.2020 prot. n. 5454 indirizzata al Settore Patrimonio Immobiliare, il Comune di Garessio, a seguito degli incontri avvenuti, ha richiesto l'attribuzione in uso gratuito del Castello di Casotto al fine dell'organizzazione di visite guidate aperte al pubblico nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020, all'interno della Cappella reale, dell'ala nord del piano

primo, della caffetteria e spazi annessi, della Torre Campanaria, della biglietteria e della Corte esterna e dell'organizzazione e svolgimento del quarantesimo Concerto di Ferragosto previsto in data 15 agosto 2020;

- dell'intendimento di attribuire al Comune l'uso gratuito temporaneo dell'intero Castello, indicativamente per un periodo di due mesi a decorrere dall'inizio di agosto, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della L. R. n. 1/2015 e dall'art. 25, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i., per la gestione e l'organizzazione di percorsi di visita guidati e di eventi e attività di carattere culturale e turistico, finalizzati alla fruizione pubblica del bene e alla promozione del territorio, in particolare per lo svolgimento del Concerto di Ferragosto, anche nell'ottica del rilancio del comparto turistico, è stata data preventiva comunicazione con nota prot. n. 53619 dell'8.07.2020 del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, al Segretariato Regionale del MiBAC per il Piemonte e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo per le finalità di vigilanza e di ispezione da parte dell'organo preposto alla tutela;

- al fine di assicurare la pubblica fruizione del bene dovrà costituire oggetto di consegna al Comune anche la viabilità interna di accesso dalla provinciale con i piazzali di sosta dei veicoli;

- l'attribuzione in uso temporaneo del bene comporterà altresì il temporaneo trasferimento al Comune della detenzione dei beni mobili di interesse culturale presenti nel Castello, di cui pure è stata data comunicazione al Segretariato regionale del MiBAC e alla competente Soprintendenza con la sopra

richiamata nota prot. n. 53619 dell'8.07.2020, come pure di altri beni mobili non di interesse culturale costituenti dotazione dell'immobile, come da elenchi allegati al presente contratto;

- con deliberazione n. 32-1771 del 28.07.2020 la Giunta Regionale, visti l'art. 4, comma 2 della L.R. n. 1/2015 e l'art. 25, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 e s.m.i., ha autorizzato l'attribuzione in uso gratuito temporaneo al Comune di Garessio, alle condizioni espresse nel provvedimento deliberativo, indicativamente per un periodo di circa due mesi decorrenti dall'inizio di agosto 2020, del Castello facente parte della Residenza reale di Valcasotto e delle relative pertinenze destinate alla viabilità interna e alla sosta di veicoli, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per la gestione e l'organizzazione di percorsi di visita guidati, limitatamente agli ambiti sopra descritti e per l'organizzazione e lo svolgimento del quarantesimo Concerto di Ferragosto, finalizzati ad assicurare la fruizione pubblica del bene e la promozione del territorio;
- con la sopra richiamata deliberazione n. 32-1771 del 28.07.2020 la Giunta Regionale ha altresì preso atto che l'attribuzione in uso temporaneo del bene comporterà anche il temporaneo trasferimento al Comune della detenzione dei beni mobili di interesse culturale presenti nel Castello e di altri beni mobili, non di interesse culturale, costituenti dotazione dell'immobile, come da appositi elenchi da allegarsi al contratto;

- il Comune di Garessio con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 21.07.2020 ha approvato lo schema del presente contratto;
- con determinazione dirigenziale n. del del Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale la Regione ha approvato lo schema del presente contratto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del comodato

- La Regione Piemonte, come sopra rappresentata, concede in comodato gratuito temporaneo al Comune di Garessio, che come sopra rappresentato accetta, il Castello, facente parte del complesso immobiliare della Residenza reale di Valcasotto, catastalmente individuato al Catasto Terreni al Foglio 1, particelle 17, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 43, 44 e 45, al Foglio 3 particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 e al Foglio 5, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e al Catasto Fabbricati, al Foglio 3, particella 1, subalterni 1,2, 3 e al Foglio 5, particella 4, subalterni 1 e 2, e particella 29, nonché le aree destinate alla viabilità interna di accesso dalla provinciale con i piazzali di sosta dei veicoli, che il comodatario dichiara espressamente di conoscere e accettare.

Art. 2 Finalità

L'immobile e le aree di cui all'articolo 1 del presente contratto sono attribuiti in comodato temporaneo al Comune di Garessio per la gestione e l'organizzazione a cura del Comune medesimo, nel corso della stagione estiva 2020, di attività ed eventi di carattere culturale e turistico finalizzati alla fruizione pubblica del bene e alla promozione del territorio, anche

nell'ottica del rilancio del comparto turistico.

In particolare, il comodato temporaneo è attribuito al Comune per la gestione e l'organizzazione di percorsi di visita guidati, limitatamente alla Cappella reale, all'ala nord del piano primo, alla caffetteria e spazi annessi, alla Torre Campanaria, alla biglietteria e alla Corte esterna e per l'organizzazione e lo svolgimento del quarantesimo Concerto di Ferragosto. Gli spazi accessibili e gli ambiti visitabili sono rappresentati nelle planimetrie allegate al presente contratto.

Art. 3 Durata

Il comodato gratuito di cui trattasi ha durata sino al 30 settembre 2020 a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, essendo la durata strettamente correlata e funzionale alla finalità di cui all'art. 2.

E' fatta salva la facoltà delle Parti di recedere anticipatamente per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 4 Divieto di cessione del contratto, di attribuzione in uso a terzi dell'immobile e di mutamento della destinazione d'uso

Il comodatario non potrà cedere il presente contratto, né attribuire in uso a terzi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, l'immobile e le aree al medesimo attribuiti. Il comodatario s'impegna a utilizzarli solo ed esclusivamente per lo scopo indicato all'art. 2 e a non mutarne nemmeno in parte o solo temporaneamente la destinazione stabilita. L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte del comodatario comporta la risoluzione del contratto per fatto e colpa del medesimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 5 Custodia e oneri a carico del comodatario

Il Comune accetta l'immobile e le aree attribuite in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a

garantirne la custodia, la sicurezza e la manutenzione ordinaria edile e impiantistica. Si impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree a verde e di quelle destinate alla viabilità interna.

Considerata la realizzazione in corso da parte della Regione dei menzionati interventi per il proseguimento del percorso di recupero e valorizzazione, il Comune dovrà operare in costante raccordo con il Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro. La previa intesa con quest'ultimo è condizione necessaria per l'accesso dei visitatori e per lo svolgimento delle attività di carattere culturale e turistico. Al riguardo il Comune dovrà provvedere, a cura di tecnico abilitato, alla redazione di opportuno Piano di Emergenza e per la gestione dei rischi relativi alle attività programmate e che dovrà prevedere, tra l'altro, la gestione degli eventuali rischi da interferenza.

E' altresì a carico del Comune l'obbligo dell'ottenimento da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività e degli eventi.

Nel caso in cui si renda necessario un intervento di manutenzione straordinaria, il Comune ha l'obbligo di segnalarlo alla Regione con la tempestività richiesta, in relazione all'entità del rischio che il mancato intervento possa comportare a persone e cose.

Nel caso di rischio contingente, il cui accadimento possa comportare un pregiudizio all'incolumità delle persone o danni alle cose o alla struttura, il Comune ha l'obbligo di assumere a propria cura e spese le misure operative ed organizzative, anche provvisorie, che ritenga più idonee; le eventuali spese saranno rimborsate dalla Regione, previa verifica di congruità dei costi e attestazione da parte del Settore Tecnico regionale della regolare esecuzione.

E' fatto espresso divieto al Comune di introdurre bombole GPL all'interno del Castello.

Eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo preposto alla tutela saranno rese note al Comune a cura della Regione e costituiranno oggetto di inserimento automatico nel presente contratto. La loro inosservanza da parte del comodatario darà luogo alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il Comune s'impegna a utilizzare eventuali proventi derivanti dall'uso del bene per finalità culturali e turistiche e a darne motivato riscontro alla Regione.

**Art. 6 Arredi storici e d'epoca e collezione di dipinti. Altri
beni mobili**

Costituiscono oggetto del presente comodato temporaneo anche gli arredi storici e d'epoca e la collezione di dipinti dichiarati di eccezionale interesse artistico e storico di cui all'allegato al presente contratto, assicurati dalla Regione Piemonte con propria polizza Fine Art, beni mobili di interesse storico-artistico, e gli altri beni mobili non di interesse culturale costituenti dotazione dell'immobile di cui all'ulteriore allegato al presente contratto. Il comodatario s'impegna a custodirli con la cura e gli accorgimenti necessari a garantirne la corretta conservazione, affinché non siano sottratti, distrutti, deteriorati o danneggiati, in vista della riconsegna alla Regione al termine del comodato nelle condizioni esistenti all'atto della consegna. Gli arredi storici e d'epoca e la collezione di dipinti, che si presentano in ottime condizioni generali di conservazione, non potranno essere adibiti ad usi incompatibili con il loro carattere storico-artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

I suddetti arredi e dipinti non potranno essere rimossi o spostati anche solo temporaneamente altrove.

L'inosservanza da parte del Comodatario delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Sarà onere del Comune comunicare immediatamente alla Regione qualunque eventuale sottrazione o danneggiamento dei beni mobili di interesse storico-artistico di cui al presente articolo, ai fini dell'apertura del sinistro con la Compagnia Assicuratrice.

Art. 7 Ispezioni

E' diritto della Regione ispezionare o far ispezionare i beni attribuiti in comodato, per verifiche in merito al corretto e buon uso degli stessi secondo quanto disposto con il presente contratto. Il Comune acconsente inoltre espressamente ai necessari accessi per la prosecuzione dell'appalto regionale di restauro degli arredi storici degli appartamenti della manica Sud del Castello di Casotto, nelle zone non interessate dal percorso di visita.

Art. 8 Responsabilità del comodatario

Il comodatario è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti vigenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, igiene e sanità, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Il comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si assume ogni responsabilità inerente e conseguente al corretto utilizzo in sicurezza dell'immobile, delle aree e dei beni concessi in comodato, assumendo a proprio carico tutti i rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti di terzi e per eventuali danni arrecati ai beni in comodato. Il Comune si impegna a mantenere completamente sollevata e indenne la Regione Piemonte

da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni a persone e/o cose e/o animali in forza dell'utilizzo dell'immobile e delle aree attribuiti in comodato, nonché per ogni abuso o trascuratezza nell'uso degli stessi. La Regione è pertanto completamente indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti o atti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, inerenti e conseguenti all'utilizzo dei suddetti beni da parte del comodatario, nonché dipendenti dall'accesso agli stessi da parte di terzi.

A tal fine il Comune s'impegna a stipulare idonee polizze assicurative del rischio locativo e della responsabilità civile. Eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico del comodatario.

Art. 9 Riconsegna alla Regione dell'immobile e delle aree in comodato

Alla scadenza del contratto o in caso di anticipata risoluzione, il comodatario assume l'obbligo di riconsegnare alla Regione l'immobile e le aree in comodato, liberi e sgomberi da persone e cose, fatta eccezione per i beni mobili di cui all'art. 6 del presente contratto, in buono stato di conservazione, secondo l'originario stato di fatto, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 10 Spese

Del presente contratto si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni e, ai sensi dell'art. 5, Tariffa Parte 1, del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione a tassa fissa che è a carico del comodatario.

Art. 11 Elezione di domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto, le Parti eleggono

domicilio come segue:

- la Regione Piemonte in Torino, via Viotti n. 8;
- il Comune di Garessio in Garessio, Piazza Carrara n. 137. .

Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per la Regione Piemonte:

patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

per il Comune di Garessio:

garessio@cert.ruparpiemonte.it

Art. 12 Foro competente

Per eventuali controversie relative al presente contratto che non si siano potute definire bonariamente tra le Parti sarà competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso ad arbitri.

Art. 13 Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto, fatta eccezione per quelle imposte per legge, dovrà essere formulata, a pena di nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Regione Piemonte non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.

Art. 14 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e al Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i..

Art. 15 Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 2016/679 "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", il comodatario dichiara di aver ricevuto

l'informativa circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento stesso, il Titolare del trattamento, il Delegato al trattamento, il Responsabile del trattamento, i dati di contatto. In base a detta informativa il comodatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stato concluso mediante moduli o formulari; pertanto in relazione a esso non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMODANTE

REGIONE PIEMONTE

.....

.....

(Firmato digitalmente)

IL COMODATARIO

COMUNE DI GARESSIO

.....

.....

(Firmato digitalmente)